

1644/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE

RG. 1875/10
Cron. 012
Rep. 1781
Rel. CRISTIANO
oggetto danni
REGISTRAZIONE
EX ART. 59 LOTT. D.
3 APR 13/16

in persona di:
dott. Marzia Consiglio
dott. Maria Sena
dott. Pasquale Cristiano
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n. 1875/2010, con oggetto risarcimento danni, riservata per la decisione alla udienza del 12-1-2016 coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

tra

Francesco* rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Tiziana Conte e Raffaele La Gatta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, alla piazza Esedra. Ed. Edilforum, Is. F 10, Centro Direzionale

* CF:

appellante

e

S.p.A. Ina Assitalia* (già S.p.A. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia), in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cardaropoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Niccolò Tommaseo 14

* P.I.: 0068535 1007

appellata

nonché

Malafronte Francesca, domiciliata in S. Maria La Carità alla via Petrarco 311/A
Iacovelli Salvatore, domiciliato in Napoli alla via N. Capasso 18

appellati contumaci

CONCLUSIONI

appellante: liquidare i danni al ciclomotore, per sosta tecnica, per sosta legale, nessuno escluso o eccettuato, nonché il danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore e dei consulenti tecnici di parte nella misura ritenuta di giustizia; in via gradata liquidare gli importi della parcella stragiudiziale unitamente alle spese di lite di primo grado; liquidare la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici istat dall'evento, per le somme da liquidarsi, e dal 19-3-2009 per le somme già liquidate, dalla emananda sentenza e successivamente fino al soddisfo, nonché il lucro cessante sotto forma di interessi legali anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento alla emananda sentenza e successivamente fino al soddisfo; liquidate per l'intero spese, diritti e onorari del giudizio di primo grado, con distrazione; vinte le spese della fase stragiudiziale e del gravame, con distrazione e maggiorazioni di legge per assistenza plurima, nel caso di costituzione di almeno 2

neh ih

delle parti appellate per assistenza contro più parti e spese generali; porre tutte le somme a carico degli attuali appellati; confermare nel resto l'impugnata sentenza; appellata: rigettare l'appello con vittoria delle spese del doppio grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione consegnato per la notificazione all'Ufficiale Giudiziario il 12-4-2010 : Francesco ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, 3672/2009, depositata il 19-3-2009 all'esito della discussione disposta ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non notificata, con la quale sono stati condannati in solido Iacovelli Salvatore, Malafronte Francesca e la Assitalia Assicurazioni, in accoglimento per quanto di ragione della domanda risarcitoria da esso appellante proposta con citazione dell'aprile 2003, al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 8.376,83, di cui € 4.974,56 per danno biologico permanente, € 1.051,50 per danno biologico temporaneo, € 2.008,48 per danno morale, € 342,29 per spese documentate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'illecito al soddisfo, previa devalutazione di detta somma dal gennaio 2008 al fatto, nonché alla rifusione delle spese di lite in ragione della metà, liquidate in detta ridotta misura in € 807,44 per spese, € 1.250,14 per diritti e € 1.303,03 per onorari, con attribuzione, compensata la quota residua; e ciò, a seguito del sinistro, verificatosi il 5-3-2000, alle 10 circa in Pompei, al Viale Mazzini, tra il ciclomotore targato 7HYEV condotto dall'attore e l'autovettura targata VC 648797 di Malafronte Francesca, condotta da Iacovelli Salvatore, ritenuti questi ultimi esclusivi responsabili della causazione del sinistro. In particolare ha disatteso il primo giudice la domanda di risarcimento del danno riportato dal ciclomotore ritenuta la genericità della allegazioni attoree "ai fini dell'accertamento della fondatezza dei presupposti di fatto della azione". Lamenta l'appellante la mancata liquidazione del danno riportato dal ciclomotore nonché la mancata liquidazione del danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore e dei consulenti di parte, oltre la erronea compensazione della metà delle spese di lite. L'appellata in epigrafe ha contestato la fondatezza del gravame. All'udienza del 15-4-2016, la Corte ha riservato la causa in decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato. Quanto al mancato riconoscimento del danno riportato dal ciclomotore a seguito del sinistro per cui è causa, fondatamente richiama l'odierno appellante le circostanze allegata al capo 26 dell'atto introduttivo, ovvero che il tecnico incaricato dalla società appellata "in data 6-7-2000 periziava il ciclomotore ancora danneggiato, scattava nella occasione vari rilievi fotografici, accertava il nesso causale tra evento e danni e quantificava gli stessi nella misura di € 1.579,96 con riferimento al valore della moneta all'epoca dell'evento". Detta allegazione è incontestata - così come la appartenenza del ciclomotore all'odierno appellante, in possesso del resto del relativo libretto di circolazione ritualmente prodotto - tanto che l'Assitalia, giusta comparsa di costituzione in primo grado, ha allegato di avere "correttamente gestito il sinistro per cui è causa, provvedendo, come ammette la stessa parte attrice, a investire professionisti fiduciari dell'accertamento e della valutazione dei danni che si assumono determinati dal sinistro". Sicché - non

nel 2/1

consentendo gli elementi di prova, con particolare riguardo alla documentazione fotografica agli atti, la verifica della correttezza del preventivo prodotto dall'attore, richiamato al capo 26 dell'atto introduttivo, per la maggior somma di € 1.669,60 - nulla osta al riconoscimento a detto titolo della somma di € 1.882,29, rivalutata alla data della impugnata sentenza la somma di € 1.579,96. Si aggiunge che "le spese sostenute per consulenza tecnica di parte" - documentate per € 125,29 giusta ricevuta del 18-2-2002 rilasciata dal c.t.p. medico legale la cui prestazione risulta richiamata al capo 27 dell'atto introduttivo - "la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cass. 84/2013). Sicché nulla osta al riconoscimento per detta voce, inclusa nell'ampio tenore delle conclusioni rassegnate alla pagine 7 dell'atto introduttivo, della somma di € 144,15, rivalutata alla data della impugnata sentenza detta somma di € 125,29. Non avendo l'appellante assolto l'onere probatorio a suo carico, nulla va riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico del veicolo incidentato, che infatti "deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. 20620/2015). Giova rammentare che "le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione" (Cass. 14594/2005); in altre parole occorre verificare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, laddove la parcella stragiudiziale ha ad oggetto nella specie attività, prodromiche al giudizio, da valutare unitariamente ai fini della eventuale liquidazione al distrattario, peraltro senza sottrarre l'assorbente rilievo della carenza di prova dell'effettivo separato esborso delle spese stragiudiziali per il cui riconoscimento l'appellante insiste a titolo di danno emergente. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, da rigettare nel resto, e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza la statuizione di condanna in favore dell'appellante al risarcimento del danno va rideterminata in complessivi € 10.405,27 alla data della impugnata sentenza, non attinta da censura in ordine alla decorrenza e ai criteri di computo degli accessori. Il terzo motivo è assorbito: giova rammentare il principio di cui all'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (effetto espansivo interno), sicché la riforma parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere

Meh 34

d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. 13059/2007); infatti il giudice di appello, se in caso di rigetto del gravame non può, senza uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronunzia, dovendo l'onere essere attribuito e ripartito giusta l'esito complessivo della lite (Cass. Sezioni Unite, 15559/2003). In applicazione del principio della soccombenza né ravvisandosi giusti motivi ai sensi e dell'art. 92 cod. proc. civ. secondo la formulazione applicabile ratione temporis, vanno condannati in solido gli appellati alla rifusione per l'intero delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura del doppio della congrua né peraltro contestata liquidazione operata dal primo giudice, incluse per l'intero le spese della c.t.u. Segue la condanna in solido degli appellati alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in dispositivo, con attribuzione ai richiedenti difensori antistatari. Va confermata nel resto la impugnata sentenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Francesco avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, 3672/2009, depositata il 19-3-2009 all'esito della discussione disposta ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'appello, che rigetta nel resto, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza ridetermina la statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore dell'appellante in complessivi € 10.405,27 alla data della impugnata sentenza; condanna in solido gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate per il primo grado in misura del doppio della già operata liquidazione e per il secondo grado in complessivi € 3.040,00, di cui € 240,00 per esborsi e € 2.800,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione ai richiedenti difensori antistatari; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Napoli 12-4-2016

Il Consigliere relatore

Poppe

Il Presidente

M. eh

